



TRIBUNALE DI PIACENZA

Sezione fallimentare

Il Tribunale di Piacenza, riunito in Camera di Consiglio

Composto dai sigg.ri

Dott. Giovanni Picciau                      Presidente

Dott. Giuseppe Bersani rel.              Giudice rel.

Dott. Mario Coderoni                      Giudice

Vista la richiesta di omologa del concordato fallimentare presentata da V.I. Holding LLC,

relativo alla procedura fallimentare Newco srl;

rilevato che risulta trascorso il termine entro il quale i creditori potevano far pervenire i voti favorevoli o i voti contrari alla proposta di concordato;

letta la relazione del curatore depositata in data 9 agosto 2011 in cui si dà atto che sono pervenuti voti contrari per euro 4.325.326,53 peraltro relativi a società il cui credito è contestato e nei cui confronti potrebbe applicarsi il disposto di cui all'art. 127, 6° comma l.f. (cfr. posizione della soc. Deco in relazione del curatore del 9 agosto 2011);

rilevato che l'unico voto dissenziente espresso dalla soc. DEco srl è comunque pari alla percentuale del 45,02667% dei crediti ammessi al voto e che in mancanza di voto contrario gli altri voti devono ritenersi favorevoli all'approvazione del concordato;

rilevato che non sono state previste classi di creditori e che, pertanto, appare raggiunta la maggioranza dei voti necessari per

l'approvazione del concordato anche ammettendo al voto la soc. DEco srl e che, al contrario, non considerando il voto della soc. DEco la percentuale dei voti favorevoli sarebbe stata del 100%;

che pertanto la proposta di concordato preventivo deve ritenersi approvata dalla maggioranza dei creditori chirografari;

rilevato che non sono state proposte opposizioni entro il termine perentorio di giorni dieci dal ricevimento dell'ultima notifica - secondo quanto previsto dall'art. 26 l.f. richiamato dall'art. 129 l.f.;

dato atto che il comitato dei creditori ha provveduto al deposito della richiesta relazione motivata con parere definitivo da depositarsi in cancelleria entro il termine fissato dal G.D.;

rilevato che la proposta di concordato fallimentare appare sostanzialmente conveniente per i creditori chirografari, in quanto ai medesimi creditori viene riconosciuta una percentuale del 4% con integrale pagamento dei creditori privilegiati;

rilevato che tale percentuale riservata ai creditori chirografari, difficilmente potrebbe essere superiore a seguito della vendita del terreno che

dovrebbe - tuttavia - essere preventivamente bonificato, con aggravio di spese da quantificarsi ed a carico della procedura o a carico del Comune di Piacenza che dovrebbe anticiparle e per le quali potrebbe essere ammesso al

rimborso in prededuzione in quanto la curatela è totalmente priva di liquidità; allo stato non appare quantificabile il costo della bonifica che si aggira, comunque intorno a svariati milioni di euro, né la somma che si potrebbe ricavare dalla vendita del terreno; in ogni caso l'eventuale somma maggiore che si potrebbe ricavare dalla vendita del terreno bonificato sarebbe posticipata nel tempo e non determinabile con esattezza alla luce delle variabili di entrata e di spesa sopra indicate;

che peraltro la proposta consente di attribuire entro i tempi brevi della procedura di concordato

fallimentare una cifra certa ai creditori chirografari oltre all'integrale pagamento dei creditori privilegiati e che tale percentuale - alla luce dell'attuale congiuntura economica - può ritenersi più conveniente di una percentuale incerta e soprattutto spostata nel tempo necessario per l'effettuazione delle opere di bonifica e di vendita del terreno che costituisce l'unico cespite della società;

ritenuto che tra i procedimenti in relazione ai quali non opera la sospensione feriale dei termini vi sono la richiesta di omologazione del concordato fallimentare e l'opposizione all'omologazione del concordato fallimentare

(cfr. in tal senso Trib. Milano, circolare 11 giugno 2007 sulla sospensione feriale dei termini processuali, in [fallimenti.tribunaledimilano.net](http://fallimenti.tribunaledimilano.net));

dato atto che nel termine indicato non sono state proposte opposizioni;

dato atto che non erano state previste classi di creditori, ma solo la suddivisione in creditori privilegiati e chirografari;

ritenuto che il procedimento di omologazione in assenza di opposizioni (a differenza dell'ipotesi in cui siano state presentate opposizioni processuali per cui dovrà necessariamente svolgersi con le forme dell'art. 261.f.) è

estremamente semplificato e deformalizzato, in quanto presuppone che nel termine fissato dal giudice delegato nessuno dei soggetti legittimati abbia proposto opposizione e che pertanto non vi siano controversie da dirimere. A tale conclusione si giunge da parte del Tribunale anche alla luce delle indicazioni della dottrina prevalente secondo cui la procedura non ha natura contenziosa e ha perso, pressoché integralmente, il carattere di ufficiosità che aveva in precedenza, tanto che si afferma - come è avvenuto nel caso concreto - che l'iscrizione a ruolo debba essere necessariamente eseguita dal ricorrente.

# IL CASO

Pertanto, ad avviso del Collegio, benché il legislatore abbia fatto riferimento al procedimento di cui all'art. 26, che presuppone la comparizione delle parti dinanzi al tribunale, in questo caso l'udienza non appare necessaria essendo riservata, come sopra evidenziato solo al caso in cui vi siano opposizioni da parte dei creditori, ed il procedimento - così come ritenuto dalla dottrina più autorevole - può svolgersi esclusivamente sulla base dei documenti acquisiti (relazione del curatore sul voto, relazione motivata con un parere definitivo del comitato dei creditori, proposta, parere tecnico

del curatore e parere di convenienza del comitato).

L'unica eccezione - in tale prospettiva interpretativa - si rinviene nel caso in cui Tribunale non sia convinto della sussistenza delle condizioni di legge per omologare il concordato, in cui dovrà necessariamente convocare le parti in camera di consiglio.

L'interpretazione proposta, del resto, appare coerente, da un lato con la esigenza della legge fallimentare orientata ad accelerare i tempi della procedura, dall'altro con l'aspetto contrattualistico del concordato, per cui in assenza di opposizioni, appare anche inutile la

convocazione delle parti avanti il Collegio). Da ultimo va segnalato che in dottrina si ritiene che il richiamo all'art. 26 l.f. deve essere inteso solo in relazione alla forma del ricorso, ma non anche alla necessità dell'udienza camerale.

In tal senso si è eraltro pronunciata anche la giurisprudenza, (cfr. Trib. Mantova 26 aprile 2007, in *ilcaso.it*, I, 543), secondo cui il tribunale può pronunciarsi in camera di consiglio senza necessità che venga attivato il procedimento dell'art. 26;

ritenuto - inoltre - che nel procedimento di omologazione il tribunale deve limitarsi a

verificare d'ufficio la regolarità formale di tutti gli atti della procedura, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della proposta, la verifica del computo delle maggioranze e perciò dell'esito della votazione, essendogli inibito qualunque controllo sul merito della proposta, e quindi di una valutazione sulla convenienza della proposta di concordato;

dato atto dell'assenza di opposizioni entro il

termine tassativamente indicato che deve ritenersi decorso integralmente per tutti i creditori che hanno espresso il voto contrario in data

letto l'art. 129 L.f.

il Tribunale di Piacenza, ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando

**OMOLOGA**

il concordato fallimentare proposto ai creditori del fallimento Newco srl alle condizioni che devono intendersi qui integralmente trascritte.

Ordina l'affissione della presente sentenza ex art. 130, comma 4, L. fall. ai sensi dell'art. 17 L fall.

**COSI' DECISO**

in Camera di Consiglio all'udienza del 1 settembre 2011 su relazione del Dott. Giuseppe Bersani.